



CITTÀ DI IGLESIAS

III SETTORE

UFFICIO PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

Titolo I. Disposizioni generali.

Articolo 1. Disposizioni generali.

1. Il presente regolamento disciplina le gestione dei terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'articolo 13 e 14 della legge regionale 14 marzo 1994, n°12.
 2. I terreni sui quali si esercitano usi civici sono destinati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n°1766, a bosco, pascolo o a coltura agraria.
-

Articolo 2. Finalità.

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, nonché l'esercizio delle forme tradizionali e non di tali usi da parte della generalità degli abitanti residenti di Iglesias e sono intese a:
 - a) salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Iglesias;
 - b) conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
 - c) tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
 - d) subordinare l'uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni.
-

Articolo 3. Titolarità degli usi civici.

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti a Iglesias.
 2. *È considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza. (cassare)*
-

Articolo 4. Esercizio degli usi civici.

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprende il godimento in natura:
 - a) delle acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale;
 - b) del pascolo naturale, del pascolo erbatico e del pascolo cespugliato;
 - c) dei terreni da concedersi a coltura;
 - d) della legna dei boschi comunali (legnatico);
 - e) delle ghiande (ghiandatico);
 - f) dei frutti degli alberi (di conifere, olive etc.) e degli arbusti.
 2. L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico comprende:
 - a) la gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
 - b) la gestione di zone attrezzate per la sosta di escursionisti;
 - c) la gestione galoppatoio e punti di sosta per il turismo equestre;
 - d) la concessione di aree per allevamento di selvaggina;
 - e) la gestione delle aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - f) la concessione di aree per attività economiche inerenti la vocazione del territorio (alveari, minicaseifici etc.).
-

Articolo 5. Competenza degli organi.

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Iglesias, spettano al Dirigente, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
 2. I compiti di indirizzo e controllo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, spettano al Consiglio comunale.
-

Articolo 5bis. Controlli amministrativi e giurisdizionali.

1. Il Comune vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei provvedimenti di

concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.

2. **Nei casi gravi il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze all'Assessore Regionale, competente in materia di usi civici, ai sensi dell'Art. 21 della LR. 12/94.**
 3. **Qualora la gestione degli usi civici tradizionali o produttivi sia affidata ad un'Azienda speciale comunale, ad un Consorzio, oppure ad un settore tecnico-amministrativo del Comune appositamente istituito, il Comune, attraverso i suoi organi, Sindaco, Giunta e Consiglio, esercita il controllo su questi soggetti secondo le forme ed i criteri previsti dalla normativa per il controllo delle Aziende municipalizzate, dei Consorzi e delle strutture tecnico-amministrative del Comune.**
 4. **Gli atti, bilanci e rendiconti, nonché la nomina degli amministratori e dei Sindaci dei soggetti delegati, ed i responsabili dei servizi di gestione, sono sottoposti a controllo allo stesso titolo dei bilanci e degli organi comunali.**
 5. **I soggetti eventualmente delegati operano nel pieno rispetto delle direttive del Consiglio Comunale.**
-

Titolo II. Utilizzazioni non tradizionali.

Articolo 6. Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali.

1. Per la gestione dei terreni gravati da uso civico, ricadenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Iglesias, il Consiglio comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di valorizzazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n°12.
 2. Il Piano può prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora tale destinazione comporti, per la collettività, un reale vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti, società, cittadini singoli od associati, cooperative di servizi e di produzione e lavoro tra cittadini residenti.
 3. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale.
 4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a) rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
 - b) è stato autorizzato dall'ARGEA il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno è soggetto.
-

Articolo 7. Modalità di rilascio delle concessioni non tradizionali.

1. Qualora si proceda alla concessione dei terreni ai sensi del precedente articolo 6, in presenza di più richieste, hanno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche e produttive. In caso di parità, verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. Nell'esame delle richieste di concessione devono essere sempre salvaguardati:
 - a) l'interesse della collettività;
 - b) la tutela ambientale del territorio.
2. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria e dati catastali;
 - b) relazione economica e produttiva di massima.
3. La durata massima delle concessioni è di anni 10 (dieci). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria.
4. Il Comune, con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico **sia concesso in riserva d'esercizio a talune categorie di soggetti** titolari del diritto stesso, individuandole tra quelle che offrono maggiori garanzie per una gestione ottimale del bene.

5. Il corrispettivo per compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico viene determinato dalla ~~(Giunta comunale)~~ **Commissione per gli usi civici** che tiene conto, oltre che dell'estensione dell'area interessata, anche delle prospettive economiche, ai sensi dell'articolo 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n°332.

6. Le concessioni devono essere autorizzate dal competente servizio territoriale di ARGEA.

Articolo 8. Progetti.

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo. Tale progetto o relazione verrà sottoposto *(all'esame e approvazione del Consiglio comunale)* **al parere della Commissione comunale sugli usi civici.**

Articolo 9. Risoluzione anticipata del contratto.

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso del terreno concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti tornano al regime di uso civico.

Articolo 10. Divieto di subconcessione.

1. È vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie. È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o altri Organismi.

Articolo 11. Recinzione fondi, libero transito.

1. I fondi concessi possono essere recintati solo se previsto nel progetto o nella relazione di cui all'articolo 8 e, comunque, nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Articolo 12. Revoca della concessione.

1. Il Dirigente *(competente in materia di usi civici)* **responsabile del servizio sugli usi civici**, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della legge regionale 14 marzo 1994, n°12, può revocare la concessione, ed in particolare per:

- a) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere previste in progetto o dei lavori di miglioramento, entro due anni dal rilascio della concessione.

Titolo III. Utilizzazioni tradizionali.

Articolo 13. Autorizzazione terreni a pascolo o a coltura.

1. Per la concessione degli usi tradizionali è corrisposto un canone annuo, **articolato in tariffe**, che viene stabilito dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, **sentito il parere del Dirigente responsabile del servizio sugli usi civici.**
 2. I canoni sono definiti sulla base di un piano finanziario che tiene conto dei costi della gestione e manutenzione dei beni del demanio civico.
 3. I terreni concessi per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.
 4. La concessione ha la durata di anni 1 (uno), rinnovabili.
 5. ~~(Il demanio civico deve essere utilizzato)~~ **Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati** in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla legge regionale 14 marzo 1994, n°12.
 6. Il cittadino che intende esercitare la coltura o il pascolamento nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.
 7. La richiesta di coltura o pascolamento deve contenere:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - b) codice dell'azienda;
 - c) indicazione dettagliata della località che si intende utilizzare, la superficie in ettari e, in caso di pascolamento, la specie e il numero dei capi grandi e piccoli;
 - d) in caso di pascolamento, nulla osta del veterinario ASL.
-

Articolo 14. Disciplina del pascolo e sanzioni.

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, sono stabilite dalla Giunta comunale.
2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati sono immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
3. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque è sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, deve pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento.
4. Se dopo la prima denuncia il concessionario ha bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'articolo 13, sempreché il carico di bestiame già immesso lo consenta.
5. Le denunce presentate all'ufficio comunale per il pascolo o per la coltura servono, di norma, agli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comuni.

Articolo 15. Morosità.

1. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso, nell'anno precedente, nel pagamento del corrispettivo dovuto, è ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

Articolo 16. Periodo contrattuale.

1. Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale, con decorrenza dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 17. Modalità di esazione del corrispettivo.

1. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.
2. I concessionari verseranno il corrispettivo alle scadenze previste dal contratto di concessione.

Titolo IV. Legnatico.

Articolo 18. Disciplina e sanzioni.

1. La concessione del legnatico è limitata ai soli residenti. È assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione Forestale.

Articolo 19. Sospensione della concessione.

1. Il Dirigente **responsabile del servizio sugli usi civici** può, con provvedimento motivato, sospendere la concessione del godimento del legnatico a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali.

Articolo 20. Concessione del legnatico.

1. Per l'esercizio del legnatico la Giunta comunale, su conforme parere dell'Amministrazione Forestale, individua la zona designata al taglio, stabilendo i criteri e le modalità degli aventi diritto.
2. Il corrispettivo per il legnatico è stabilito dalla Giunta comunale; il prezzo non può essere superiore alla spesa sostenuta dal Comune per il taglio ed il trasporto, comprensivo anche degli eventuali oneri diretti ed indiretti per il personale.
3. Il Comune può effettuare direttamente il taglio e la vendita oppure rivolgersi ad altri soggetti pubblici e/o privati.

Titolo VI. Disposizioni finali.

Articolo 21. Organi di controllo.

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni ad uso collettivo, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

Articolo 22. Revoca e sospensione.

1. Il Dirigente (~~competente in materia di~~) **responsabile del servizio sugli usi civici** si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni facenti parte del demanio civico.

2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non può pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

3. Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, è tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Articolo 23. Accertamento di contravvenzioni e risoluzione controversie.

1. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 24. Sanzioni.

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,30 e € 309,87.

2. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Articolo 25. Disposizioni abrogate.

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

Articolo 26. Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento.

1. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici sono destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi.

Articolo 27. Norma finale.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni della legge regionale 14 marzo 1994, n°12, e della legge 16 giugno 1927, n°1766.

Articolo 28. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed acquisito il parere dell'ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n°12, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi
